

DELIBERAZIONE 17 NOVEMBRE 2020
460/2020/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA DITTA INDIVIDUALE GUARINI ERMINIO NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE CON CODICE DI RINTRACCIABILITÀ 135181883

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1134^a riunione del 17 novembre 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. f-ter);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota del 5 marzo 2018 (prot. 7693), con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. La Ditta individuale Guarini Erminio (di seguito anche: reclamante o Guarini) ha presentato all’Autorità un reclamo, il 6 luglio 2017 (prot. Autorità 23327 del 10 luglio 2017), ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando a e-distribuzione S.p.A. (di seguito anche: gestore o e-distribuzione) la soluzione tecnica minima di connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile, indicata nella pratica di connessione identificata con codice di rintracciabilità 135181883;
2. in data 31 luglio 2017 (prot. 25604), l’Autorità ha trasmesso al reclamante una richiesta di integrazione documentale;
3. in data 2 agosto 2017 (prot. Autorità 26086 del 3 agosto 2017), il reclamante ha trasmesso l’integrazione richiesta;
4. con nota del 9 agosto 2017 (prot. 26819), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
5. con nota del 24 agosto 2017 (prot. Autorità 27852 del 29 agosto 2017), il gestore ha trasmesso la propria memoria difensiva;
6. con nota del 27 giugno 2019 (prot. 17037), l’Autorità ha chiesto al gestore alcune informazioni;
7. in data 5 luglio 2019, il gestore ha fornito riscontro alla richiesta del 27 giugno 2019, mediante due comunicazioni distinte: una diretta anche al reclamante (prot. Autorità 18287 dell’8 luglio 2019), l’altra diretta unicamente all’Autorità (prot. Autorità 18288 dell’8 luglio 2019) corredata di detti allegati;
8. con nota del 16 ottobre 2020 (prot. 33281), l’Autorità ha chiesto al gestore alcune ulteriori informazioni;
9. in data 29 ottobre 2020 (prot. Autorità 34986 del 29 ottobre 2020), il gestore ha fornito riscontro alla richiesta del 16 ottobre 2020;
10. in data 2 novembre 2020, la Direzione Accountability e Enforcement ha formulato il parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

11. Ai fini della risoluzione della controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
 - a) l’articolo 1, comma 1, lettera jj), che definisce la “soluzione tecnica minima per la connessione” (nel seguito anche: STMG) come “...*la soluzione per la connessione, elaborata dal gestore di rete in seguito ad una richiesta di connessione, necessaria e sufficiente a soddisfare la predetta richiesta, tenendo conto della peculiarità del territorio interessato dalla connessione e compatibilmente con i criteri di dimensionamento per intervalli standardizzati dei componenti adottati dal gestore della rete a cui la connessione si riferisce...*”;
 - b) l’articolo 7, comma 2, che fissa in 45 giorni lavorativi la validità di un preventivo per la connessione;

- c) l'articolo 7, comma 3, lettera b), che impone al gestore di elaborare, nel preventivo di connessione, una "...*soluzione tecnica minima*...", secondo la definizione contenuta nel citato articolo 1, nonché dei criteri indicati dall'articolo 3, comma 3 lett. f) e dall'articolo 8 del medesimo TICA;
- d) l'articolo 7, comma 3, lett. c), e) e j), per cui il preventivo deve indicare rispettivamente:
 - i. le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione;
 - ii. l'elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell'autorizzazione dell'impianto per la connessione, e degli eventuali interventi sulla rete esistente che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione;
 - iii. una specifica tecnica in cui vengano indicate le modalità con le quali eseguire le opere di competenza del richiedente;
- e) l'articolo 14, comma 1, il quale stabilisce che - qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nel tempo previsto dall'articolo 7, comma 1 del TICA - il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- f) l'articolo 40, comma 5, che prescrive che gli indennizzi automatici previsti dal TICA siano corrisposti dal gestore di rete al richiedente entro 30 (trenta) giorni dalla data di effettuazione della prestazione richiesta per la quale è stato riscontrato un ritardo. In caso di mancata corresponsione dell'indennizzo automatico da parte del gestore di rete entro le predette tempistiche, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 10 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo. Se il ritardo nell'erogazione dell'indennizzo supera i 90 (novanta) giorni solari, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 40 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo.

QUADRO FATTUALE:

- 12. In data 11 agosto 2016, il reclamante ha presentato al gestore una domanda di connessione alla rete per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 1.000 kW, da realizzare in località "Piano Regio", nel Comune di Venosa (PZ);
- 13. in data 13 gennaio 2017, il gestore ha messo a disposizione del reclamante il preventivo per la connessione, identificato con il codice di rintracciabilità 135181883, che prevedeva la connessione alla rete tramite la realizzazione di una nuova cabina di consegna collegata in antenna alla linea MT esistente "Matellica";
- 14. più in particolare, la soluzione tecnica individuata prevedeva "...*la realizzazione di un nuovo stallo AT in cabina primaria esistente (CP) 150/20kV denominata "VENOSA" da collegarsi alla rete RTN di TERNA. Il dettaglio della modalità di*

modifica della connessione della suddetta CP alla rete RTN è riportato nella STMG di TERNA allegata in calce cod. id. 090028493. La soluzione ipotizzata, limitatamente all'impianto di rete per la connessione di Enel Distribuzione SpA, pertanto prevede:

- *Costruzione di cabina di consegna;*
 - *Dispositivo di sezionamento;*
 - *Fornitura in opera di tritubo unificato in polietilene ad alta densità (D=50mm) posato nello stesso scavo di linee in cavo sotterraneo;*
 - *Quadro in SF6 (con ICS) più Quadro Utente in SF6 DY808 dimensionati per reti con corrente di corto circuito pari a 16 kA;*
 - *Costruzione di circa 550m di linea MT in cavo aereo elicord Al 35mmq in derivazione dalla linea MT MATELLICA tra i nodi DP503061529 Edp504061010;*
 - *Nuovo stallo AT in Cabina Primaria VENOSA composto da: sezione MT in container predisposto e relativi collegamenti al TR, compreso dispositivi di protezione e stazione di energia BT; equipaggiamenti antinfortunistici; impianto di trasformazione AT/MT con n° 1 TR da 40 MVA; quadro AT di cabina primaria con componenti in aria, compreso dispositivi di protezione ed impegno di superficie...”;*
15. non essendo stato accettato il preventivo entro il termine previsto dal TICA, in data 12 aprile 2017 il gestore ha inviato al reclamante un preavviso di decadenza dello stesso;
16. in mancanza di ulteriore riscontro al suddetto preavviso, in data 9 giugno 2017 il gestore ha annullato la pratica di connessione 135181883;
17. in data 7 giugno 2017, Guarini ha presentato reclamo al gestore ex articolo 3 della Disciplina;
18. in data 4 luglio 2017, il gestore ha respinto il suddetto reclamo, per cui Guarini ha adito la presente sede giustiziale.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

19. In primo luogo il reclamante lamenta che il preventivo del 13 gennaio 2017 è illegittimo in quanto viola diverse disposizioni del TICA e nello specifico:
- l'articolo 35, comma 2 lettera a) secondo cui *“..l'attivazione della procedura di coordinamento deve essere attivata entro 25 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di connessione, dandone comunicazione al richiedente entro la medesima tempistica. La predetta comunicazione al richiedente deve contenere i riferimenti della procedura di coordinamento, non appena quest'ultima verrà definita e pubblicata, con particolare riferimento alle tempistiche entro cui il secondo gestore di rete [Terna S.p.A] dovrà fornire al primo gestore [e-distribuzione S.p.A.] gli elementi di propria competenza...”;*
 - l'articolo 35, comma 2 lettera b) secondo cui *“...il primo gestore, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle informazioni trasmesse dal secondo gestore relative alle tempistiche di intervento sulla propria rete,*

trasmette al richiedente il preventivo completo comprensivo delle tempistiche di realizzazione della connessione e dei relativi corrispettivi nel rispetto del presente provvedimento. Ciò premesso - poiché nel ridetto preventivo si legge che «...per la connessione del Suo impianto di produzione sono necessarie le opere sulle infrastrutture di Terna comunicateci dalla stessa nell'ambito del coordinamento tra gestori di cui all'art. 35 TICA e riportate nel documento allegato» - dalla documentazione fornita da ED non risulta siano state osservate le formalità di cui all'articolo succitato. Ed, invero, non risulta che tali adempimenti abbiano avuto luogo ed, ancor meno, che la ditta Guarini sia stata messa a conoscenza dell'avvio di una procedura di coordinamento così come previsto...»;

20. *il reclamante lamenta, inoltre, che la STMG di Terna S.p.A. (prot. n. TE/P20100000117 dell'11/01/2010, nel seguito anche: STMG di Terna) acclusa al preventivo "...oltre a non essere supportata da documenti che ne attestino l'avvenuta accettazione da parte di ED, è avulsa dalla domanda di connessione inoltrata dal reclamante in quanto la data della STMG di Terna S.p.A. è notevolmente precedente a quella della domanda di connessione de qua ed, ancora, la potenza per la quale essa è stata formulata è pari a ben 69 MVA. Neppure nella propria "risposta" il gestore ha fornito una valida documentazione idonea ad attestare l'avvenuta accettazione della ridetta STMG di Terna...»;*
21. *Guarini afferma, poi, che la soluzione tecnica di connessione elaborata dal gestore non sarebbe al cd. minimo tecnico, in quanto la realizzazione di un elettrodotto di 1.100 metri "...rappresenta un'opera fortemente impattante e, pertanto, assolutamente incompatibile con il principio di c.d. razionalizzazione delle reti elettriche di distribuzione, principio cardine del TICA. Infatti, una siffatta opera comporta l'inevitabile attraversamento di numerose proprietà private, nonché di una serie di zone a vario titolo vincolate (zone SIC, zone forestali, zone a rischio frana, corsi d'acqua, strade, ecc.): adempimenti, questi ultimi, correlati al necessario ed imprescindibile superamento (non sempre possibile) di vincoli di natura amministrativo-burocratica. Tutto ciò si traduce, con tutta evidenza, in una difficoltosa realizzabilità della STMG de qua ...»;*
22. *il reclamante evidenzia anche che il preventivo indica una tipologia di lavoro necessario per eseguire la connessione di tipo complesso e ciò comporta che la realizzazione delle opere necessarie a connettere l'impianto alla rete elettrica di distribuzione necessiti di una tempistica "...alquanto notevole e quantificabile in numerosi anni...»;*
23. *il reclamante evidenzia, inoltre, che il gestore "...non offre alcun dato utile a comprendere lo stato delle altre linee BT ed MT ricomprese nel raggio di 1.100 (millecento) metri dall'impianto e, conseguentemente, l'improcrastinabile necessità di realizzare la STMG in essa contenuta ...»;*
24. *Guarini lamenta, altresì, l'illegittimità della Specifica Tecnica (allegata al preventivo), la quale "...essendo stata precompilata a cura del gestore, obbliga de facto la reclamante a provvedere a tutto l'iter autorizzativo ed, in particolar*

modo, all'ottenimento dei permessi su proprietà privata o condominiale...”, pur non avendo fatto istanza di curare in proprio gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative;

25. il reclamante chiede, pertanto, all’Autorità di prescrivere al gestore:

- a) *“...ai sensi dell’art. 22 della L. 241/1990 e successive modifiche...di fornire documenti idonei a motivare, giustificare e comprovare in maniera adeguata ed esaustiva (omettendo i dati c.d. sensibili e/o supersensibili) la saturazione totale ed effettiva, alla data di elaborazione del preventivo, di tutte le reti elettriche di distribuzione in media e bassa tensione (nonché, eventualmente, delle Cabine Primarie) ricadenti nel raggio di 1.100 (millecento) metri dal sito individuato per la realizzazione dell’impianto e, pertanto, di motivare la STMG contenuta nel preventivo, ossia la necessità di connettere l’impianto in Alta Tensione ...”;*
- b) *relativamente alla STMG di Terna, di fornire documenti idonei a comprovare che “...il gestore abbia provveduto ad adempiere, entro la tempistica prevista, a quanto disposto dall’art. 1A.5.3 del “Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete” e ad eseguire, altresì, tutti gli adempimenti all’uopo previsti...”;*
- c) *nel caso in cui “...in seguito a tanto, emergerà che sussisteva la possibilità di ottenere una connessione su di una rete in bassa o in media tensione ricadente al di sotto del ridotto raggio di 1.100 (millecento) dal sito individuato per la realizzazione dell’impianto e, pertanto, vi fosse la possibilità di realizzare un elettrodotto di lunghezza inferiore rispetto a quello previsto nella STMG, di emettere un preventivo di connessione che tenga conto delle anzidette risultanze...”;*
- d) *in ogni caso, che il nuovo preventivo non preveda “...alcun obbligo a carico della reclamante (acquisizione della disponibilità dei terreni necessari alla la realizzazione dell’impianto: oneri afferenti alla realizzazione dell’impianto di rete) ...”;*
- e) *“...per l’effetto, conseguentemente, di corrispondere alla reclamante l’indennizzo automatico da quantificarsi ai sensi degli artt. 14 e 40 del TICA, a partire dal 14/01/2017...”.*

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

26. Il gestore evidenzia l’infondatezza delle contestazioni relative al mancato rispetto dell’articolo 35 del TICA in materia di coordinamento tra gestori di rete, ricordando che *“...tale comunicazione viene predisposta nel caso in cui sia necessario avviare un coordinamento tra Gestori a valle della ricezione della domanda di connessione ovvero se lo stesso risulta essere in corso. E’ del tutto evidente, invece, che tali circostanze non ricorrono nella fattispecie in esame in ragione del fatto che il documento di vostro interesse, rappresentato dalla STMG, vi è stato già fornito ed allegato al preventivo col quale ED, nel rispetto*

- delle disposizioni del TICA, vi ha correttamente indicato anche gli estremi e gli interventi previsti da altro Gestore...”;*
27. *il gestore, comunque, ribadisce che “...la STMG di Terna è stata accettata dalla scrivente società entro i termini previsti...”;*
 28. *parimenti, e-distribuzione evidenzia l’infondatezza della contestazione sulle tempistiche di realizzazione delle opere di rete, in quanto le stesse “...sono state determinate sulla scorta delle prescrizioni contenute nel TICA, tant’è che ai sensi dell’art. 35 del TICA, in caso di coordinamento fra Gestori la tempistica per la realizzazione della connessione, è stata calcolata tenendo conto dei lavori di realizzazione della rete di distribuzione e dei lavori di realizzazione delle opere RTN. Tale tempistica, indicata separatamente in quanto relativa alla realizzazione di opere di spettanza di diversi Gestori, non va sommata, atteso che i lavori di competenza ED e di Terna possono svolgersi anche contemporaneamente...”;*
 29. *in merito alla asserita impossibilità di realizzare l’impianto di rete, il gestore ritiene la soluzione tecnica proposta “...del tutto simile a tante altre soluzioni fornite su tutto il territorio nazionale e realizzate senza difficoltà particolari...”;*
 30. *inoltre, lo stesso gestore ritiene infondate le contestazioni relative alla difficoltà di conclusione dell’iter autorizzativo, in quanto “...non avendo provveduto all’accettazione del preventivo, non è stato mai presentato alcun iter autorizzativo...”;*
 31. *in relazione alla asserita impossibilità di conoscere “...lo stato delle altre linee BT ed MT ricomprese nel raggio di 1.100 (millecento) metri dall’impianto...”, il gestore fa presente che gli unici obblighi posti a proprio carico “...sono quelli relativi agli artt. 4 e 39 del TICA, peraltro sempre ottemperati dalla nostra Società; di conseguenza non sussiste alcuna prescrizione posta a carico del Gestore di rete, di trasmettere ai richiedenti la connessione dei “documenti idonei a motivare, giustificare e comprovare” la saturazione della rete ogni qualvolta viene presentata una richiesta di connessione...”;*
 32. *sulla asserita illegittimità della Specifica Tecnica allegata al preventivo, il gestore fa presente, altresì, che “...come facilmente desumibile dalla titolazione dei documenti e dai disegni allegati alla specifica stessa, si tratta di infrastrutture da realizzare nell’area di pertinenza del produttore tale per cui vi è la necessità che lo stesso rilasci il consenso ovvero lo acquisisca per consentire al Gestore di rete di realizzare (sempre che la costruzione sia in capo allo stesso gestore) e di esercire la porzione di impianto di rete ricadente su tale area...”;*
 33. *rispetto alla richiesta di accesso agli atti, e-distribuzione oppone che la documentazione richiesta “...non rappresenta un dato accessibile ai sensi della normativa di riferimento...”, in quanto (tra l’altro) tale richiesta “...necessita inevitabilmente della raccolta, verifica e selezione di un numero rilevantissimo di documenti...”, non pretendibile dal gestore;*
 34. *in conclusione, il gestore dichiara che “...il preventivo emesso risultava pienamente legittimo e conforme alla normativa regolatoria...”, ritenendo, quindi, non sussistere le condizioni per l’accoglimento del reclamo.*

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

35. Il *thema decidendum* della presente controversia verte, essenzialmente, sulla soluzione tecnica elaborata dal gestore nel preventivo di connessione del 13 gennaio 2017, il quale, a detta del reclamante, non sarebbe al c.d. minimo tecnico, essendo stata elaborata in base ad un'errata valutazione dello stato di saturazione virtuale della rete elettrica;
36. ai fini della valutazione del reclamo occorre, quindi, in primo luogo verificare se il gestore ha rispettato l'obbligo di elaborare, nel citato preventivo, una "soluzione tecnica minima per la connessione", secondo le citate prescrizioni del TICA;
37. a tal fine, è necessario accertare l'indisponibilità, all'epoca dell'emissione del preventivo in questione, di soluzioni tecniche di connessione più semplici di quella proposta dal gestore, a causa della saturazione virtuale della rete di distribuzione;
38. a tal proposito, già dal citato preventivo si rileva che la soluzione tecnica di connessione prevede la realizzazione di un raccordo di soli 550 metri tra il sito di ubicazione dell'impianto eolico e la linea MT esistente "Matellica" (cfr. precedente punto 14);
39. inoltre, nel corso dell'ampia e complessa istruttoria tecnica svolta, l'Autorità ha approfondito il quadro conoscitivo della soluzione di connessione proposta, chiedendo al gestore di:
 - indicare se - nel raggio di 550 metri dal sito previsto per la realizzazione dell'impianto di produzione - vi fossero altre linee MT rispetto alla linea MT "Matellica" individuata nella soluzione di connessione;
 - chiarire i motivi per cui - tra i lavori da realizzare indicati nel preventivo per il potenziamento della CP Venosa - era stata prevista la realizzazione, in aggiunta alla derivazione in antenna dalla linea MT esistente "Matellica", - anche di un nuovo stallo AT nella CP Venosa stessa;
40. orbene, con nota prot. E-DIS-29/10/2020-0688842 (acquisita nel presente procedimento con la citata nota prot. Autorità 34986 del 29 ottobre 2020), il gestore ha:
 - dichiarato che "*...Dall'analisi della posizione dell'impianto si ricava che la soluzione al minimo tecnico per connettere l'impianto di produzione in questione era rappresentata dalla connessione in derivazione dalla linea MT Matellica (550 m); tale condizione esclude la possibilità di avere altre linee MT comprese nel raggio di 550 metri dalla posizione del produttore e quindi più vicine allo stesso...*", confermando, quindi, che la linea MT "Matellica" è la linea in MT più vicina alla posizione prevista per la realizzazione dell'impianto del reclamante;

- chiarito che *“...le analisi fatte sulla rete hanno evidenziato criticità per superamento della massima corrente di guasto a terra ammessa dalla bobina Petersen al servizio del trasformatore verde della Cabina Primaria Venosa, alla cui semisbarra si attesta la linea Matellica...”*;
- 41. il gestore, ha, infine, precisato che la suddetta criticità *“...escludeva la possibilità di connessione sul trasformatore verde della CP Venosa senza interventi di potenziamento a livello di tensione superiore, pertanto la CP in questione era oggetto di ampliamento consistente nella costruzione di un futuro stallo in Alta tensione con un nuovo trasformatore AT/MT, come evidenziato dalla soluzione tecnica contenuta nel preventivo per la connessione dell’impinato di produzione in oggetto... La suddetta soluzione prevedeva comunque l’utilizzo della stessa linea MT Matellica, anziché la realizzazione di una nuova linea MT uscente dalla CP Venosa, in quanto le verifiche effettuate non evidenziavano criticità a condizione che la linea MT Matellica venisse attestata sulla semisbarra del nuovo trasformatore AT/MT...”*;
- 42. dalle informazioni acquisite, risulta che il gestore ha previsto di accompagnare lo sviluppo della rete MT con un ulteriore intervento a livello di tensione superiore, che avrebbe comportato un cambio di assetto presso la CP Venosa: a seguito di ciò, la esistente linea MT “Matellica” si sarebbe, quindi, attestata su un nuovo stallo (comprensivo di un nuovo trasformatore AT/MT) presso l’esistente CP Venosa;
- 43. le risultanze istruttorie confermano, quindi, l’indisponibilità di soluzioni tecniche di connessione più semplici rispetto a quella indicata dal gestore nel preventivo di connessione del 13 gennaio 2017, la quale, pertanto, è da considerarsi come la “soluzione tecnica minima per la connessione” definita dal TICA;
- 44. occorre, per completezza, far presente che - in merito alla richiesta del reclamante di ricevere documenti idonei a dimostrare l’avvenuta accettazione da parte di e-distribuzione della STMG di Terna - il gestore ha comprovato l’accettazione del preventivo di Terna S.p.A. dell’11 gennaio 2010 (prot. TE/P20100000117), producendo (in allegato alla nota prot. E-DIS-05/07/2019-0425938, acquista con prot. Autorità 18288 dell’8 luglio 2019) copia della propria nota prot. 28/12/2012-2249794;
- 45. ciò posto, in relazione alla asserita illegittimità della Specifica Tecnica - e relativa *“...in particolar modo, all’ottenimento dei permessi su proprietà privata o condominiale...”* - si fa presente in generale che, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, lett. c), e) e j) del TICA, il preventivo deve indicare:
 - le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione;
 - l’elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell’autorizzazione dell’impianto per la connessione, e degli eventuali interventi sulla rete esistente che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione;
 - una specifica tecnica in cui vengano indicate le modalità con le quali eseguire le opere di competenza del richiedente;

- 46 pertanto, alla luce del descritto quadro regolatorio, l'acquisizione dei permessi su proprietà privata e/o condominiale - laddove relativa ad infrastrutture da realizzare nell'area di pertinenza del produttore - ricade nella sua competenza, anche se lo stesso non richianda di realizzare in proprio l'impianto di rete per la connessione, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del TICA;
- 47 con riferimento, poi, alla pretesa del reclamante di vedersi riconosciuto il diritto all'indennizzo automatico di cui agli articoli 14 e 40 del TICA, si evidenzia che - sulla base della documentazione acquisita nel corso del procedimento - non sono stati rilevati ritardi da parte del gestore nei tempi di risposta alle istanze del reclamante e, pertanto, la suddetta richiesta di indennizzo non risulta fondata per assenza dei relativi presupposti;
- 48 infine, in relazione alla richiesta formulata dal reclamante di prescrivere al gestore di consentirgli l'accesso, ai sensi degli articoli 22 e ss. della legge 241/90, alla documentazione comprovante l'effettiva e totale saturazione della rete elettrica invocata dal gestore, si evidenzia che tale istanza, se non ancora soddisfatta, potrà eventualmente essere fatta valere dal reclamante nella competente sede giurisdizionale, non rientrando la questione nella sfera di attribuzione/competenza giustiziale dell'Autorità;
- 49 pertanto, rilevando che, sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, il reclamo non risulta meritevole di accoglimento

DELIBERA

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato dalla Ditta individuale Guarini Erminio nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 135181883;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

17 novembre 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini